



S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia

Indirizzi generali e obiettivi specifici sulla gestione per gli esercizi 2017 e 2018

INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE

La società è invitata a dare corso agli adempimenti previsti dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs 175/2016), in particolare vengono richiamate le seguenti disposizioni:

- a) **“Art. 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico”**: prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario, da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio. Le stesse società, valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con regolamenti interni, codici di condotta, programmi di responsabilità sociale di impresa, un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza, dandone conto nella relazione sul governo societario, oppure motivandone la mancata adozione;
- b) **“Art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica”**: prevede che qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotti senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- c) **“Art. 19. Gestione del personale”**: prevede che le società a controllo pubblico stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, da pubblicarsi sul sito istituzionale della società;
- d) **“Art. 22. Trasparenza”**: prevede l'adempimento da parte delle società a controllo pubblico della disciplina sulla trasparenza, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- e) **“Art. 25. Disposizioni transitorie in materia di personale”**: prevede che le società a controllo pubblico effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo con le modalità definite dal decreto Ministeriale. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

OBIETTIVI SPECIFICI SULLA GESTIONE

Viene richiamato l'**art. 19, commi 5, 6 e 7** del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs 175/2016) che prevede:

comma 5: **le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate**, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

comma 6: **le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti** da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

comma 7: **i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie**. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

A tal fine, la società ha dato avvio, a partire dal 2015, ad un'attività di ristrutturazione economico-patrimoniale, che ha portato, tra l'altro, alla riduzione del numero dei dipendenti da 11 a 4, con una riduzione dei relativi costi da Euro 725.221 nel 2015 ad Euro 309.229 nel 2016, e all'azzeramento dei compensi degli amministratori.

Con specifico riferimento all'aumento di capitale deliberato nel corso del 2016, la Giunta Camerale, con delibera n° 46 del 19.4.2016, formulava l'indirizzo generale per favorire la continuità di impresa di Immobiliare Fiera di Brescia Spa mediante, da un lato, la gestione diretta da parte di Pro Brixia della struttura fieristica di proprietà di Immobiliare Fiera di Brescia spa e, dall'altro, la sottoscrizione di un aumento di capitale di Immobiliare Fiera di Brescia spa destinato ad investimenti.

Il Consiglio Camerale con propria delibera n. 6 del 12.7.2016, dopo aver esaminato un'analisi del quadro fieristico nazionale nonché le ragioni e gli interessi del territorio alla presenza di un complesso fieristico cittadino, posto in evidenza l'unicità e la peculiarità della struttura nell'ambito cittadino e nell'hinterland, con la potenzialità per svolgere un ruolo polifunzionale dedicato al settore congressuale, di intrattenimento, sportivo ed espositivo, quindi fortemente rivolta al territorio come strumento per il suo sviluppo, in un'ottica non meramente commerciale ed imprenditoriale, ma di funzione svolta a vantaggio generale ed indiviso del territorio, ha operato una scelta tra la messa in liquidazione dell'intera struttura immobiliare, ponendola sul mercato per finalità puramente speculative, peraltro fondate su di una prospettiva, rapportata al momento contingente, di non realizzare un importo soddisfacente con l'alienazione dell'intero comparto; oppure, in alternativa, ridefinire una nuova mission per una struttura che, anche in ragione della compagine societaria, appartiene al territorio e viene percepita ancora come potenzialità per il sistema, dopo aver messo in

sicurezza patrimoniale la società attraverso azioni mirate a ridurre o eliminare i fattori di criticità emersi negli anni.

Il Consiglio Camerale ha valutato la necessità, in veste di socio di maggioranza, di assumere una decisione che consentisse alla società di procedere nella approvazione del Bilancio di esercizio 2015 in continuità di impresa, mettendola in condizione di operare nella realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della struttura e delle opere oggetto della convenzione urbanistica di prossima stipulazione con il Comune di Brescia, affinché venisse messa in condizione di riprendere nel medio periodo l'attività rilevante e strategica di promozione del territorio e del tessuto economico locale.

Per quanto concerne la convenzione urbanistica, stipulata nel 1999, la società era chiamata a realizzare opere infrastrutturali a scomputo degli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione del polo fieristico. Nel frattempo, il Comune di Brescia, preso atto delle mutate condizioni di viabilità del quartiere fieristico, alla luce di nuove esigenze urbanistiche ed al fine di sopperire alla carenza nella zona di una struttura polifunzionale sportiva, ludica e culturale idonea a manifestazioni ed eventi pubblici, proponeva alla società una nuova convenzione urbanistica, che, conservando in capo a Immobiliare Fiera di Brescia gli oneri di intervento, sostituiva le opere al tempo previste e non realizzate (reticoli stradali) con la cessione del Palazzetto ex E.I.B, dopo la sua ristrutturazione da parte della Società Immobiliare Fiera di Brescia.

Sul tema degli investimenti previsti si è pensato di avvalersi dell'operazione di aumento di capitale, ai sensi del c. 19 dell'art. 6 DL 78/2010, quindi con destinazione delle risorse pubbliche esclusivamente a spese per investimenti, a condizione che fosse assicurato il rispetto sostanziale e non solo formale della disposizione, mediante la presenza di un piano industriale, in modo tale che l'aumento di capitale, fosse attuato in un quadro di equilibrio economico-finanziario, destinato a valere nel tempo, che contemplasse anche una fase di restart-up e comunque non si fondasse su operazioni straordinarie, che conducono ad un pareggio di bilancio fondato su valori di natura non ordinaria. Per assicurare il rispetto della condizione posta alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, da parte dell'Ente, è stata richiesta alla controllata la preventiva attivazione di un conto corrente bancario, esclusivamente destinato ai soli investimenti previsti che l'Ente ha utilizzato per il versamento dell'aumento di capitale, inoltre è stata richiesta anche una rendicontazione periodica che dimostri la corretta gestione del conto in modo che le somme ivi depositate siano effettivamente ed esclusivamente destinate al pagamento delle opere di investimento per le quali la Camera di Commercio ha sottoscritto l'aumento di capitale.

Il Consiglio Camerale ha quindi esaminato il Business Plan 2017-2019 che la società partecipata ha approntato, assumendo il concorso della Camera di Commercio di Brescia e di altri soci privati all'aumento di capitale, in osservanza del quadro normativo, come sopra illustrato, che prevede il raggiungimento di un sostanziale pareggio a partire dal 2017, tale da porre in sicurezza la società ed il suo patrimonio, come segue:

2017: + 177.708 euro
2018: + 6.708 euro
2019: + 10.108 euro

Viene, pertanto, richiesto alla società di procedere, nelle modalità concordate dalla convenzione con il Comune di Brescia, alla ristrutturazione del Palazzetto ex E.I.B e al raggiungimento degli obiettivi di bilancio fissati nel Business Plan 2017-2019.

Tali obiettivi dovranno essere concretamente perseguiti tramite l'adozione di provvedimenti da pubblicarsi sul sito istituzionale della società.

In quanto società soggetta a controllo pubblico, Immobiliare Fiera è tenuta ad attenersi alle discipline normative, sostanzialmente di natura pubblicistica, prevista per tali società riguardo alla stipula di appalti, al conferimento di incarichi e alla selezione del personale, tenendo conto, in ogni caso, della necessità di procedere, nel proprio ambito di attività, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.

Vanno, altresì, tenute presenti, le disposizioni ANAC in materia di prevenzione della corruzione da parte delle società controllate da pubbliche amministrazioni, come indicate nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

Tenuto conto che la società è stata inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art.1 comma 3 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla G.U. del 29/9/2017, si richiede che la stessa adempia a tutti gli obblighi derivanti dalla suddetta inclusione.